



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 53 del 02 luglio 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni riguardanti la ripresa degli sport di contatto e di squadra.**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica
del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli articoli 3, comma 6 bis, e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020 *“Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie”* e l’Ordinanza n. 51 del 13 giugno 2020 *“Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l’attività di screening per SARS-CoV-2”*;

VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, art. 3 comma 1 che ha fissato l’applicazione delle misure previste a tutto il 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto;

VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che

-il DPCM 11 giugno 2020, all’art. 1 comma 1 lettera g) ha previsto dal 25 giugno 2020 di consentire lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione

epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;

-i Report settimanali del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, relativi alla valorizzazione degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 hanno posizionato la regione Calabria ad un livello di rischio basso;
-dal monitoraggio realizzato dal competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari, le variabili analizzate forniscono indicazioni favorevoli dell'andamento epidemiologico regionale, che registra casi sporadici prevalentemente asintomatici e non autoctoni;

DATO ATTO che

-il DPCM 11 giugno 2020 ha fissato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/116/CR4/COV19-C6 del 25 giugno 2020 - allegato alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale - contiene le "proposte per la ripresa degli sport di contatto e squadra", ritenute necessarie per consentire la ripresa di tali attività;
-devono comunque essere fatti salvi, per le specificità di ogni singola disciplina sportiva, gli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni;

RITENUTO NECESSARIO

-garantire, anche per questo comparto, la ripresa a partire dal **6 luglio 2020** degli sport di contatto e squadra, nel rispetto delle misure minime adottate con la presente Ordinanza, fermo restando l'opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l'applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale;
-mantenere, nel contempo, un livello di attenzione e precauzione elevati, in relazione alle attività consentite, adottando strategie preventive da parte dei gestori atte a scongiurare l'instaurarsi di potenziali contagi;
-ribadire la necessità per tutte le persone che effettuano tali attività, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso di protezioni delle vie aeree, ogni qualvolta le indicazioni lo prevedano;
-prevedere l'immediata comunicazione ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali di ogni situazione di potenziale rischio determinatasi nei luoghi in cui si effettua l'attività;

PRESO ATTO che

-sussistono le condizioni di compatibilità per la ripresa delle attività di cui sopra, nei termini fissati dalla presente Ordinanza, per come previsto dal DPCM 11 giugno 2020;
-in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 (GURI n.132 del 23-5-2020);

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 pubblicato nella GURI n.147 dell'11-6-2020 ed in particolare gli allegati dall'8 al 16;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, **sono adottate le seguenti misure:**

1. A decorrere **dal 6 luglio 2020** è consentita la ripresa degli sport di contatto e squadra, nel rispetto delle misure minime adottate con la presente Ordinanza, fermo restando l'opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l'applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale.
2. È approvato il documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/116/CR4/COV19-C6 del 25 giugno 2020 - allegato alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale - contenente le "proposte per la ripresa degli sport di contatto e squadra", ritenute necessarie per consentire la ripresa di tali attività.
3. Sono comunque fatti salvi, per le specificità di ogni singola disciplina sportiva, gli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni.
4. Il mancato rispetto delle misure contenute nella presente Ordinanza e nell'Allegato A, oltre che nelle ulteriori disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.
5. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate.
6. Resta ribadita la necessità per tutte le persone che effettuano tali attività, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, nonché del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso di protezioni delle vie aeree, ogni qualvolta le indicazioni lo prevedano. È necessaria l'immediata comunicazione ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali di ogni situazione di potenziale rischio determinatasi nei luoghi in cui si effettua l'attività.
7. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
8. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4,

comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

9. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza, si applica quanto previsto nel DPCM 11 giugno 2020.
10. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell'emanazione di nuovi provvedimenti nazionali ovvero a seguito approvazione di linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)